



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 35 del 26/03/2013 -
Determinazione nr. 776 del 26/03/2013

OGGETTO: Società Gruppo Carni Friulane S.r.l. di Aviano. D.Lgs. n. 99/1992, L.R. n.24/2006. Autorizzazione all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, su terreni siti in provincia di Pordenone.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:

- 1. Domanda** La Società Gruppo Carni Friulane S.r.l., con sede legale, via Monte Colombera n. 16 a Aviano (PN), ha presentato istanza del 04.12.2012, pervenuta il 06.12.2012, assunta al protocollo n. 88615 del 06.12.2012.
- 2. Autorizzazioni richieste** Viene chiesta l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, sul territorio della provincia di Pordenone nell'attività agricola di terzi, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/1992.

AVUTO riguardo all'istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:

- 3. Istruttoria amministrativa** Con la nota protocollo n. 813 del 04.01.2013 , il Servizio tutela del Suolo e Rifiuti, ha comunicato l'avvio del procedimento e richiesto integrazioni.
- 4. Oneri istruttori** Non sono previsti oneri istruttori per questa tipologia di autorizzazioni.
- 5. Pareri, osservazioni e richieste integrazioni** Con nota assunta al prot. n. 6628 del 24.01.13 ARPA dipartimento provinciale di Pordenone ha condiviso i contenuti delle prescrizioni e le osservazioni del Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti anticipate alla Società con la nota di avvio del procedimento del 04.01.13.
La Società Gruppo Carni Friulane S.r.l. con nota del 23.01.13 pervenuta il 29.01.13 e assunta al prot. n. 8062 del 29.01.13 ha inviato le integrazioni richieste con nota prot. n. 813 del 04.01.13.

Con nota del 21.02.13 il Servizio tutela del Suolo e Rifiuti ha inoltrato le integrazioni all'ARPA e ASS. N. 6 "Friuli occidentale" chiedendo eventuali osservazioni agli Enti succitati.

Con nota del 26.03.2013 prot. n. 16125/ISP/DP, anticipata a mezzo mail alla stessa data, ASS. N. 6 "Friuli occidentale" ha espresso parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto dello stabilimento della Ditta Gruppo Carni Friulane S.r.l.. La stessa Az. Sanitaria ritiene che i fanghi non siano assoggettabili al Reg. C.E. n. 142/2011 del 25.02.2011 " *Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera*"

6. Requisiti (requisiti societari e soggettivi)

Requisiti societari:

- il Legale rappresentante della Società Gruppo Carni Friulane S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti societari ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n, 99/92;

Requisiti soggettivi:

- il Legale rappresentante della Società Gruppo Carni Friulane S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione di possesso dei requisiti soggettivi ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. art. 9 del D.Lgs n, 99/92,.

RITENUTA valida la seguente:

7. Motivazione Nell'istanza e nelle successive integrazioni la Società Gruppo Carni Friulane S.r.l. ha indicato che:

tipologia di fanghi:

i fanghi si originano dalle acque reflue provenienti esclusivamente dall'insediamento produttivo e classificabili come specificato al comma 1 lettera a) punto 3 dell'Art. 2 del D.Lgs. 99/1992;

colture destinate all'impiego dei fanghi:

seminativi di cereali e/o leguminose;

impianto stoccaggio fanghi:

i fanghi non vengono stoccati in siti diversi da quello di produzione, provengono direttamente dal depuratore aziendale e "vengono unicamente stoccati nell'apposita vasca posizionata nell'area dell'impianto di depurazione";

caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi:

l'azienda agricola che distribuirà i fanghi nei terreni utilizza spargiletame o botte liquame per la distribuzione superficiale degli stessi e successiva aratura;

pertanto l'Autorizzazione può essere rilasciata in quanto soddisfa quanto indicato all'art. 9 comma 2 lettere a, b, c e d del D. Lgs. 99/1992.

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:

- 8. Normativa applicata**
- Le norme di riferimento sono:
- la Legge Regionale n. 24/2006, inerente le competenze attribuite alle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione;
 - il Decreto Legislativo n. 99/1992 "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
 - il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale":
parte III " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche", che fa salva la disciplina del sopraccitato D. Lgs. n. 99/1992 che prevede che i fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato;
parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare art. n 193 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n 4
 - il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 03/Pres. del 11 gennaio 2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006*"

- 9. Regolarità tecnica**
- Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

- 10. Competenze autorizzative**
- Ai sensi dell'art 15, della Legge Regionale n. 24/2006 alle Province, compete il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, la Determinazione Dirigenziale n. 2965 del 20.12.2012 è stata conferita la Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti del Settore Ecologia all'ing. Paolo Verardo.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1. Decisione**
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/1992, la Società Gruppo Carni Friulane S.r.l. con sede legale in Aviano (PN) via Monte Colombera 16, all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura nel territorio della provincia di Pordenone nell'attività agricola di terzi.
- 2. Soggetto autorizzato**
- Ditta:
- Denominazione: Gruppo Carni Friulane S.r.l.;
 - Sede legale: via Monte Colombera. 16 in Comune di Aviano (PN);
 - Partita Iva: 01698740931.

3. Prescrizioni

L'azienda, oltre ad attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 99/1992 e al D. P. R. n. 03/Pres. del 11 gennaio 2013, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: notifica:

- per la lettera a), del comma 3 dell'art. 9 del D. Lgs. 99/1992, richiesta una breve relazione sull'impianto di depurazione che riporti tra l'altro:

la tipologia di acque reflue afferenti visto che la Società dichiara nell'istanza che utilizzerà fanghi che si originano dal trattamento di acque reflue provenienti da proprio insediamento produttivo (macellazione ovini, suini, bovini, caprini e solipedi), ovvero confermare quanto già inoltrato in sede di istanza e integrazioni del presente provvedimento;

il tipo di trattamento dei fanghi ai sensi del art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs 99/1992 per renderli idonei all'utilizzo agronomico;

- per la lettera f), del comma 3 dell'art. 9 del D. Lgs. 99/1992, l'Azienda dovrà confermare, agli Enti destinatari della notifica, le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, elencate nella notifica stessa, attraverso le vie brevi (fax o e-mail) entro le 48 precedenti dalla prevista distribuzione sui terreni con indicazione dell'orario di inizio delle operazioni di spargimento;

le analisi del terreno, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

il campionamento dei fanghi da sottoporre ad analisi dovrà essere eseguito esclusivamente presso l'impianto di depurazione. Le analisi dei fanghi, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

4. Autorizzazione - durata

La presente autorizzazione è valida per 5 anni dalla data del presente provvedimento e pertanto fino al **25.03.2018**.

5. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e regolamenti regionali e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

b. Altre avvertenze:

- la mancata osservanza di quanto riportato nella presente autorizzazione, può determinare l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 16 del D. Lgs. 99/1992;

- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

- si suggerisce all'Azienda che nella distribuzione dei fanghi vengano rispettate le seguenti fasce di rispetto:

- 30m dal ciglio delle strade comunali, provinciali e statali;
- 50 m dalle case di civile abitazione;
- 30 m dai corsi d'acqua superficiali;
- 5 m dalle canalette di scolo delle acque.

- c. Effetti del provvedimento:
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

6. Trasmissione del provvedimento, Il presente provvedimento verrà inviato:
- al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPA - FVG di Pordenone;
- alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
- alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
- al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Alla Società Gruppo Carni Friulane S.r.l. verrà data comunicazione per il ritiro.

7. Regolarità tecnica Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

8. A chi ricorrere E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Pordenone, li 26/03/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 26/03/2013 06:23:35

IMPRONTA: 6622834B1C4004F6FEEB10A9299EF6CA0162DFB1143F7D8239E41CF79D6AD6F0
0162DFB1143F7D8239E41CF79D6AD6F0FE77F4306E2352954F539619B8E1670D
FE77F4306E2352954F539619B8E1670D985C60320952DC9807E97591F2202283
985C60320952DC9807E97591F2202283D4055754D9106A1DE720BE8973F96A69